

PARERE 29 OTTOBRE 2015
512/2015/I/EEL

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL
TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) 24 novembre 2014, n. 08/2014;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 15 gennaio 2015, prot. Autorità n. 1548 del 16 gennaio 2015 (di seguito: comunicazione 16 gennaio 2015), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità le modifiche al TIDME proposte dal GME in data 13 gennaio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 16 gennaio 2015, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito a proposte di modifica del TIDME predisposte dal GME a seguito di consultazione;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea riguardano principalmente:
 - a) le misure disciplinari adottate dal GME, a seguito di violazioni delle previsioni contenute nel TIDME e delle disposizioni ad esso connesse;
 - b) i requisiti di ammissione al mercato;
 - c) gli indennizzi da riconoscere agli operatori in caso di accoglimento delle contestazioni avanzate dagli stessi sugli esiti e sulle operazioni di mercato;
 - d) la verifica del mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di procedere ad una revisione complessiva dei regolamenti e discipline dei mercati e delle piattaforme gestite dal GME, allo scopo di conseguire un assetto regolatorio organico ed omogeneo, anche a vantaggio degli operatori attivi sui diversi mercati/piattaforme.

RITENUTO CHE:

- le proposte di modifica della Disciplina relative ai temi di cui alle precedenti lettere da a) a c), come predisposte dal GME e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME sopra descritte; la definizione di norme armonizzate in materia di misure disciplinari, relativamente ai diversi mercati gestiti dal GME, sia coerente con l'obiettivo di efficienza nell'accesso ai medesimi ed alla loro integrazione e sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministero dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle citate proposte di modifica del TIDME;
- con riferimento alla lettera d), sia opportuno che il GME verifichi, secondo termini e modalità definiti dal GME medesimo, il mantenimento, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione al mercato; in questo modo, si riconosce al Gestore maggiore flessibilità in merito alla frequenza e alle modalità della menzionata verifica - così da adattarne le caratteristiche all'evoluzione e alle specificità dei

mercati - mantenendo, nel contempo, la funzione di detta verifica nell'ambito della gestione del mercato elettrico organizzato, per preservarne l'integrità

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica al TIDME descritte alle lettere da a) a c) delle motivazioni di cui sopra e riportate nell'*Allegato A* al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di segnalare al medesimo Ministro, per le ragioni esplicitate nelle motivazioni, l'opportunità che la prima proposizione del comma 18.2 del TIDME vigente sia sostituita con la proposizione seguente:
"Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato";
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni